

**Sentenza n. 196/2026**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere

Guido Tarantelli

Primo Referendario – relatore –

nella pubblica udienza del giorno **27 maggio 2026** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al **n° 24382**, relativo al conto n. 42065, dell'agente contabile Daniele Nicola (C.F. DNLNCL58R30G508U), consegnatario di titoli azionari della società Fincalabra Spa nell'esercizio finanziario 2022.

Nella pubblica udienza del 27 maggio 2026, udita la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Guido Tarantelli, sentito il Pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Giovanni Di Pietro, che concludeva come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'amministrazione, né per l'agente contabile.

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione n. 165/2025, il Magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell'agente contabile Daniele Nicola rendicontata sul conto giudiziale n. 42065 (esercizio 2022), da lui presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella Fincalabra S.p.A.

Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie,

	in specie:	
	a) contestava l'assenza della qualifica di agente contabile del sig. Daniele Nicola alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.	
	Pertanto, nelle conclusioni dell'atto il Magistrato relatore proponeva l'improcedibilità della gestione.	
	2. Con decreto presidenziale n. 312 del 22.7.2025, comunicato, insieme alla relazione di irregolarità, all'amministrazione, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al P.M., è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il giorno 27 maggio 2026.	
	3. All'udienza del 27 maggio 2026, non sono comparsi né il convenuto agente contabile, né un rappresentante dell'amministrazione; il Pubblico ministero concludeva per l'improcedibilità.	
	Quindi la causa era trattenuta in decisione.	
	4. In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi la improcedibilità del giudizio per le ragioni che seguono.	
	Sulla sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti effettuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura camerale storica della società Fincalabra S.p.A. dal portale TELEMACO INFOCAMERE, è provato che il sig. Daniele Nicola, nell'esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di consigliere della società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 (<i>I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità, della corretta gestione societaria. Gli</i>	
	2	

	<i>stessi devono supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti</i>	
	<i>di azionista, rendere annualmente il conto con le modalità e termini stabiliti</i>	
	<i>dalla Giunta regionale e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei</i>	
	<i>conti nel rispetto della legislazione statale in materia, ferme restando le re-</i>	
	<i>sponsabilità previste dal codice civile)</i> dichiarato costituzionalmente illegit-	
	timo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, perché in contrasto	
	con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.	
	Tale disposizione individuando come agenti contabili, e quindi legittimati pas-	
	sivi nel giudizio dinanzi a questa Corte dei conti, soggetti che non hanno la di-	
	sponibilità delle partecipazioni della regione nelle società (e che non possono	
	averne, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di ammi-	
	nistrazione di tali società) risulta essere in evidente contrasto con i principi della	
	legislazione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha il	
	“maneggio” dei beni oggetto del conto giudiziale, e quindi, trattandosi nel caso	
	concreto di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all'ente proprietario	
	che hanno la disponibilità dei diritti di socio (cfr. all'art. 20, lettera c, dell'art.29,	
	dell'art.32, dell'art.178 del r.d. n. 827 del 1924; art. 9 comma 2 TUSP, d.lgs.	
	175/2016; art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).	
	La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge della	
	Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità	
	di agente contabile <i>ex lege</i> del convenuto (Daniele Nicola), in qualità di consi-	
	gliere della società e quindi consegnatario <i>ex lege</i> delle quote di partecipazione	
	della Regione Calabria nella Fincalabra S.p.A., né può affermarsi che lo stesso	
	possa comunque considerarsi agente contabile di fatto, non avendo maneggio	
	nel senso suddetto (come del resto presupponeva lo stesso art. 8 dichiarato	
	3	

	incostituzionale, che obbligava gli “agenti contabili” suddetti - amministratori	
	e sindaci delle società – a “ <i>supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio</i>	
	<i>dei diritti di azionista</i> ”).	
	Pertanto, non avendo il convenuto la qualità di agente contabile e quindi la le-	
	gittimazione passiva <i>ad causam</i> , il presente giudizio va dichiarato improcedi-	
	bile.	
	Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudi-	
	zio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni do-	
	vranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l’effettivo “maneggio” delle	
	partecipazioni nel 2022. L’amministrazione regionale è, conseguentemente, te-	
	nuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e	
	seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo	
	alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in	
	materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto	
	legittimato passivamente in caso di inadempimento.	
	5. In considerazione della natura officiosa del giudizio, del fatto che la pre-	
	sente decisione si fonda su questioni pregiudiziali, e che le parti non si sono	
	costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando:	
	- dichiara improcedibile il giudizio sul conto giudiziale in epigrafe;	
	- nulla per spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026.	
	4	

[illegible]